



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E' LEGITTIMO ANCHE IN CASO DI MOTIVAZIONE PER RELATIONEM

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5350

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 389 MOTIVAZIONE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Avviso di
accertamento - Motivazione - Contenuto - Richiamo agli atti della
guardia di finanza - Legittimità.

Massima

In tema di avviso di accertamento, la motivazione *per relationem*, con
rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima,
per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli
elementi acquisiti dagli organi accertatori, significando semplicemente
che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare
una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si
tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio
al corretto svolgimento del contraddittorio.

Rif. normativi

Art. 7 della l. n. 212/2000

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 32957 del 2018 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario